

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "L'ARCOBALENO – ONLUS" – Porcia

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1) E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "L'ARCOBALENO – ONLUS" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), di seguito detta Associazione. I contenuti e le strutture dell'associazione sono democratici.

In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

L'Associazione ha sede in Porcia (PN), via delle Acacie n. 18.

Essa potrà, nei modi di legge, stabilire altrove, ma sempre nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, sedi secondarie, rappresentanze, uffici operativi e recapiti.

OGGETTO E FINALITA'

Art. 2) L'Associazione che ispira le sue attività ai valori della solidarietà e della condivisione, persegue esclusivamente lo scopo di:

a) contribuire alla tutela dei minori in difficoltà familiare e intervenire nell'opera di prevenzione del disagio sociale attraverso:

1. l'accoglienza temporanea residenziale e non residenziale in strutture protette di minori considerati a rischio con l'obiettivo del loro reinserimento familiare;
2. l'organizzazione di attività educative di sostegno scolastico;
3. la promozione e la formazione del volontariato, sia individuale che familiare;
4. la sensibilizzazione del territorio alle problematiche minorili;
5. l'individuazione e la preparazione di coppie e/o singoli aperti all'accoglienza di minori in difficoltà familiari;
6. la formazione e il sostegno permanente delle eventuali famiglie affidatarie.

b) Valorizzare e diffondere una cultura orientata alla solidarietà e di attenzione alle povertà emergenti attraverso:

1. l'informazione sui bisogni, le povertà, l'emarginazione presenti soprattutto sul territorio;
2. la promozione e il sostegno di iniziative caratterizzate dalla gratuità e dalla condivisione;
3. la collaborazione con Enti locali, le autorità, le organizzazioni sociali, sia pubbliche che private, nella ricerca dei bisogni e delle cause, e nella promozione di servizi, quale risposta ai bisogni emergenti delle fasce più deboli della popolazione del territorio.

Le suddette finalità saranno perseguite dall'Associazione attraverso la collaborazione con l'"Istituto delle Suore Figlie di San Giuseppe del Caburlotto", congregazione religiosa con sede in Venezia, Dorsoduro 1690/A, sia per l'apporto professionale di personale di servizio e/o di coordinamento, sia per il progetto generale e la linea educativa sottostanti, che l'Associazione condivide integralmente e promuove direttamente con i propri mezzi patrimoniali e con l'impegno personale degli associati, anche attraverso specifiche convenzioni.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nel comma primo del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro e si appoggia ai servizi sociali locali.

ORGANI

Art. 3) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

Art. 4) L'Assemblea è costituita dagli aderenti all'associazione, è convocata dal Presidente mediante avviso recapitato agli aderenti presso il domicilio dichiarato oppure mediante pubblicazione sul foglio notizie dell'Associazione nonché mediante affissione presso la sede dell'Associazione, almeno una volta all'anno con preavviso di 15 (quindici) giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea deve anche essere convocata su domanda, firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli aderenti in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Gli aderenti potranno farsi rappresentare da altri aderenti con semplice delega scritta.

Ciascun aderente può essere portatore al massimo di tre deleghe.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori non possono essere portatori di delega.

Le assemblee, salvo che per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C., per le quali occorrerà in prima convocazione la presenza di almeno una metà degli aderenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli aderenti.

La prima e la seconda convocazione potranno avvenire anche nel medesimo giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14 (quattordici).

L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua mancanza dal Vice Presidente, o mancando anche quest'ultimo da persona nominata dall'assemblea stessa, delibera:

- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei membri del Collegio dei Revisori e del Presidente;
- l'approvazione del progetto educativo, il regolamento esecutivo ed il programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del Bilancio preventivo;
- l'approvazione del Bilancio consuntivo;
- le eventuali richieste di modifica dello statuto e del regolamento esecutivo di cui all'articolo 14 (quattordici);
- l'ammontare delle quote associative;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale, da trascriversi nell'apposito libro.

Quando stabilito dalla legge, il verbale verrà redatto da un Notaio.

I verbali verranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 5) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri secondo la determinazione dell'Assemblea che elegge lo stesso organo.

Nel caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi motivo essa sia dovuta, il consigliere cessato verrà sostituito con il primo dei non eletti che accetti la carica, oppure, in caso di mancanza di candidati, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione; tale nomina dovrà essere convalidata dalla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora stabilita per la riunione, anche a mezzo telefono, fax o e-mail.

In ogni caso il Consiglio è validamente costituito, senza formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed almeno un componente effettivo del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo, salvo l'ipotesi precedente, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo, investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione allo scopo di realizzare le finalità dell'Associazione, dovrà inoltre:

- eleggere il suo Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- fissare norme regolamentari per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- valutare il progetto educativo del "Gruppo Famiglia" e predisporre il regolamento esecutivo entrambi da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea, il tutto in considerazione delle suddette finalità di sostegno e adesione ai programmi educativi dell'"Istituto delle Suore Figlie di San Giuseppe del Caburlotto";
- determinare il programma di lavoro dell'Associazione in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere e licenziare il personale con le modalità previste dal regolamento esecutivo;
- accogliere o rifiutare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- determinare l'ammontare dei contributi a carico delle persone accolte ed ospitate;
- delegare ad uno o più consiglieri o a terzi singole funzioni al fine di rendere più efficace la gestione dell'Associazione, conferendo ad essi la rappresentanza della stessa nei limiti dei poteri conferiti.

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

Art. 6) Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 8 (otto) e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4 (quattro), comma 2 e 5 (cinque), comma 3.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può impegnare l'Associazione nei limiti del bilancio preventivo approvato ai sensi dell'art. 4 (quattro) del presente statuto.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 7) Il Collegio dei Revisori ed il Presidente dello stesso sono nominati dall'Assemblea.

E' composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) supplenti, che durano in carica un triennio e possono essere rinominati.

I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e per questo devono essere informati dal Presidente del Consiglio Direttivo ad ogni convocazione dello stesso, nei termini fissati per i Consiglieri.

Il Collegio dei Revisori, su iniziativa del Presidente o di ciascun componente effettivo, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il parere scritto sul bilancio annuale e sul bilancio preventivo approvati dal Consiglio Direttivo.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 8) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e i loro membri possono essere rinominati.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 9) L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, entro 3 (tre) mesi, il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio sociale, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura.

Qualora dovessero insorgere particolari impedimenti dell'Organo Direttivo, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte del medesimo ambito operativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ADERENTI

Art. 10) Sono aderenti all'associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto o coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto della associazione nonché i valori di solidarietà e condivisione cristiana e cattolica cui la stessa si ispira. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 2 (due) anni consecutivi;
- gravi motivi su delibera insindacabile assunta dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

La partecipazione all'Associazione è strettamente personale ed è intrasmissibile a qualunque titolo.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

Art. 11) Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, anche a mezzo di delega, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

QUOTA SOCIALE

Art. 12) La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 13) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 14) Le proposte di modifica allo statuto e al regolamento esecutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da tanti aderenti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della metà degli aderenti all'Associazione, ad eccezione delle modifiche relative alle finalità (articolo 2) che dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aderenti all'associazione.

SCIoglimento

Art. 15) L'Assemblea degli aderenti potrà deliberare lo scioglimento anticipato qualora lo scopo dell'Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile o il patrimonio sia divenuto insufficiente, determinando le modalità di liquidazione del patrimonio sociale, nominando per l'incombente uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, tutto il patrimonio sociale dovrà essere devoluto a favore di altra o altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 199, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

Art. 16) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE